

allegato 1 alla deliberazione GC n°19 del 30.01.2017

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019

*(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 6 novembre 2012 numero 190 e s.m.i )*

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 30.01.2017

# Parte I

## Introduzione generale

---

### 1. Il quadro normativo di riferimento

La legge 6 novembre 2012 numero 190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012), anche nota come "legge anticorruzione" o "legge Severino", reca le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione*. La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

In data 25/05/2016 è stato approvato il D. Lgs. n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06/11/2012 n. 190 e del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 07/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Il D. Lgs. 97/2016 aggiunge un nuovo atto preliminare di programmazione rispetto al Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) con il quale l'Amministrazione individua gli obiettivi strategici delle politiche anticorruzione.

Il comma 8 dell'articolo 1 della Legge 190/2012 così come modificato, prevede due fasi:

- a. la prima, nella quale l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC;
- b. la seconda, in cui l'organo di indirizzo adotta il PTPC, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'ANAC.

Tra le modifiche più importanti introdotte dal D. Lgs. 97/2016 si registra la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI), nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) ora anche della trasparenza. Il 03/08/2016 l'ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione (PNA) con deliberazione n. 831. L'articolo 41, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca un atto di indirizzo al quale i soggetti obbligati devono attenersi ed in particolare devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione. Attraverso il PNA l'ANAC ha stabilito in modo puntuale compiti, funzioni e oneri del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) anche alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 97/2016. Con il suddetto PNA resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA2013, integrata dall'aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche. Detto PNA approfondisce in primo luogo:

- l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina anticorruzione, date le recenti modifiche normative, in particolare con il nuovo articolo 2-bis del D. Lgs. 33/2016 (aggiunto dal decreto FOIA);
- la misura della rotazione, che nel PNA trova una più compiuta disciplina;
- la tutela del dipendente che segnala gli illeciti (*cd. whistleblower*) su cui l'ANAC ha adottato apposite linee guida e alle quali il PNA rinvia;
- la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal D. Lgs. 97/2016 per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive linee guida;
- i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA2013 per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di

intervenire anche ai fini di un maggiore coordinamento.

## **2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema di prevenzione e contrasto.**

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. Il codice penale prevede tre fattispecie:

L'articolo 318 punisce la Corruzione per l'esercizio della funzione il quale dispone che *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”*

L'articolo 319 punisce la Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio il quale dispone che *“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

L'articolo 319-ter punisce la Corruzione in atti giudiziari il quale dispone che *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie *“tecnico-giuridiche”* di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione come inteso dalla legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri *l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende quindi la nozione di corruzione a:

tutti i delitti contro la pubblica Amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale; ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il PNA 2013 ha poi ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione data dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Al punto 2.1 Definizione di corruzione si legge *“Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.*

### 3. I principali attori del sistema di prevenzione e contrasto

Con la legge 190/2012, sono stati individuati gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, l'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione. La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

*l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)*, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);

la *Corte di conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;

il *Comitato interministeriale*, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);

la *Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali*, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);

i *Prefetti della Repubblica*, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);

la *Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)* che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art 1 co. 11 legge 190/2012);

le *pubbliche amministrazioni*, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza RPCT;

gli *enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico*, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di prevenzione e contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il comma 5 dell'articolo 19 del D.L. 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

#### 3.1 I destinatari della normativa anticorruzione

Il PNA approvato con delibera n. 831 del 03/08/2016 dall'ANAC individua i soggetti tenuti all'adozione di misure di prevenzione della corruzione. E' opportuno pertanto riassumere, brevemente, quanto previsto in capo alle diverse categorie di soggetti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

##### 3.1.1. Le Pubbliche amministrazioni

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è recentemente intervenuto il D. Lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al D. Lgs. 33/2013 sia alla legge 190/2012. In particolare il D. Lgs. 97/2016 inserisce all'interno del D. Lgs. 33/2013, specificatamente dedicato alla trasparenza, un

nuovo articolo, l'art 2-bis rubricato "*Ambito soggettivo di applicazione*" che sostituisce l'art. 11 del D. Lgs. 33/2013, contestualmente abrogato dall'art.43 del D. Lgs. 97/2016.

La disciplina in materia di trasparenza si applica pienamente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, e. 2 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. le quali adottano il PTPC per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo (art 1, e. 2-bis L. 190/2012).

### *3.1.2. Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici, ordini professionali*

Per quanto concerne la trasparenza, l'art 2-bis e. 2 del D. Lgs. 33/2013, introdotto dal D. Lgs. 97/2016, dispone che la normativa del D. Lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile:

- agli enti pubblici economici e ordini professionali;
- alle società in controllo pubblico come definite dallo schema del decreto legislativo predisposto in attuazione dell'art 18 della L. 124/2015;
- alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari e dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, dall'art 41 D. Lgs. 97/2016 si evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Essi pertanto integrano il modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC.

### *3.1.3. Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato*

Il legislatore ha considerato separatamente e con solo riferimento alla disciplina in materia di trasparenza, le società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati.

L'art. 2-bis e. 3 del D. Lgs. 33/2013 dispone infatti che alle società in partecipazione come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art 18 della L. 124/2015 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni in quanto compatibile e limitatamente ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Per i suddetti soggetti, invece, l'art. 1 e. 2-bis della L. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l'impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all'attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle

amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini della prevenzione della corruzione ex L. 190/2012.

### 3.2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). La CIVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "performance" delle pubbliche amministrazioni. Successivamente la denominazione della CIVIT è stata sostituita da quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

Dal sito istituzionale dell'ANAC si rileva la sua primaria missione che *"... può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione. La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese."*

La legge 190/2012 ha attribuito alla ANAC numerosi compiti e funzioni quali:

- collaborazione con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- approvazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA);
- analisi delle cause e dei fattori della corruzione e definizione degli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- rilascio di pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- rilascio di pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- esercizio della vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- referire al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del D.L. 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'ANAC ha ulteriori compiti in aggiunta a quelli sopra elencati:

riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art 54-bis del d.lgs. 165/2001;  
riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;  
salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM16 gennaio 2013:

coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;  
promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;  
predispone il PNA, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  
definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;  
definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

### *3.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*

Il PNA adottato dall'ANAC precisa che la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione è stato oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore con il D. Lgs. 97/2016 e precisamente:

ha riunito in un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);  
ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività;  
ha attribuito al RPCT il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;  
ha stabilito il dovere del RPCT di denunciare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;  
ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le eventuali misure discriminatorie poste in essere nei confronti dello stesso Responsabile e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni.

Il PNA sottolinea che l'art. 8 del D.P.R. 62/2013 impone un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. Prevede inoltre che per la predisposizione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso Piano debba recare procedure fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del Responsabile.

La disposizione che prevede l'unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilità, è opportuno sia coordinata con quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 laddove sembra ancora permanere la

possibilità di affidare ad un soggetto distinto il ruolo di responsabile della trasparenza (v. art. 43 D.lgs.33/2013). L'ANAC a suo avviso ritiene possibile tale opzione ma in senso restrittivo, ovvero laddove esistano obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta attribuzione di ruoli (ciò ad esempio in organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio). Questo anche in considerazione della ormai completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati all'interno del PTPC e della eliminazione della predisposizione di un autonomo PTTI. Nella nuova normativa rimane la previsione che negli enti locali la scelta del RPCT ricada, di norma, sul Segretario comunale, in continuità con l'orientamento delineato nel previgente art. 1, e. 7, della L.190/2012. Tuttavia, considerate le modifiche normative previste dalla L. 124/2015 che interessano le figure dei segretari, il D. Lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l'incarico anche a un dirigente apicale, con motivata determinazione dell'Ente.

All'interno di questa Amministrazione, con decreto sindacale n°16 del 31.12.2015 le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione sono state attribuite, al Segretario Comunale, dottoressa Anna Maria Pischedda avendone i requisiti di legge, fermi restando gli obblighi in capo a ciascun Responsabile di posizione organizzativa in merito agli oneri di trasmissione dei dati e di trasparenza concernenti ciascuna specifica tematica. Parimenti con decreto sindacale n°17 del 31.12.2015 le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono state assegnate al Responsabile del Servizio Amministrativo, dottoressa Elena Dessi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);

verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del PTPC (articolo 1 comma 10 lett. a, legge 190/2012);

comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);

propone le necessarie modifiche del PTPC, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lett. a legge 190/2012);

definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);

individua il personale da inserire nei programmi di formazione della scuola superiore della pubblica Amministrazione, da quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera C e II della legge 190/2012);

verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (articolo 1 comma 10 lettera B della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "*...non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale*";

riferisce sull'attività svolta dall'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (art. 1 comma 14, legge 190/2012);

entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo proroghe, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'Amministrazione;

trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8 bis della legge 190/2012);

segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 della legge 190/2012);  
segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (articolo 1 comma 7 della legge 190/2012);  
quando richiesto riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);  
può essere designato quale "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del D.M. 25/09/2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

Il Responsabile della Trasparenza:

svolge una attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del D. lgs 33/2013);  
segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del D. lgs 33/2013);

### *3.4 Obiettivi strategici*

#### *3.4.a obiettivi strategici di trasparenza*

I Responsabili devono attuare ogni risorsa organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento decise dal Responsabile della Trasparenza.

#### *3.4.b obiettivi strategici di prevenzione della corruzione*

1. ridurre le opportunità che manifestino casi di corruzione;
2. aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
4. indicare le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione delle disposizioni normative, sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al contesto di riferimento;
5. promozione di maggiori livelli di trasparenza.

# II PTPC

---

## 1. Il Piano Nazionale Anticorruzione

L'ANAC elabora ed approva il Piano Nazionale Anticorruzione(PNA). Il primo PNA è stato approvato dall'Autorità l'11/09/2013 con deliberazione n. 72. Il 03.08.2016 l'Autorità ha approvato con deliberazione n°831, l'aggiornamento, per il 2016, del PNA.

L'Autorità ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:

l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al D.L. 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;

la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dall'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015 - 2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC "la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente";

infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni nello specifico i responsabili anticorruzione. Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo PNA 2016 con la deliberazione n. 831. L'articolo 41 comma 1 lettera b, del D. Lgs 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione. Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha una impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo "approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza".

Resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative e specifiche e alle loro caratteristiche. In ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:

l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;

la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;

la tutela del dipendente che segnala gli illeciti su cui l'Autorità ha adottato apposite linee guida e dalle quali il PNA rinvia;

la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal D. Lgs. 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive linee guida;

i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che "partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini

di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con i PNA 2013 e con l'aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi". Riguardo alla "gestione del rischio" di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel 2013.

La gestione del rischio si sviluppa nelle seguenti fasi:

#### **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO**

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;

#### **ANALISI DEL RISCHIO**

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);

#### **PONDERAZIONE DEL RISCHIO**

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione" che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio" (valore delle probabilità per valore dell'impatto);

#### **TRATTAMENTO**

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento", che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

Confermato l'impianto del 2013 l'ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015, le quali devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. E' inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.

## **2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)**

La legge 190/2012 e s.m.i. impone all'organo di indirizzo politico l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC) riportante la sezione riferita alla trasparenza. Il RPC propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato annualmente entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione.

La competenza ad approvare il PTPC, negli enti locali, è demandata alla Giunta comunale, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo Ente (ANAC deliberazione 12/2014). Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal FOIA) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategica gestionale e del PTPC". Il decreto legislativo n°97/2016 ha inoltre attribuito al PTPC "un valore programmatico ancora più incisivo". Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

### **2.1. Processo di adozione del PTPC**

Il PNA 2013, confermato dal PNA 2016, prevede che il PTPC debba presentare almeno le informazioni

seguenti:

1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
2. individuazione degli attori interni all'Amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
3. individuazione degli attori esterni all'Amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

Il nuovo comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo il PNA 2016 precisa che *"in attesa della predisposizione di una apposita piattaforma informatica"* in una logica di semplificazione, non deve essere trasmesso alcun documento. L'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in "Amministrazione trasparente", "altri contenuti -corruzione". I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

## 2.2. Contenuti

Secondo il PNA 2013, aggiornato con il PNA 2016, il PTPC deve contenere:

l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;

la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;

le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA (Formazione in tema di anticorruzione);

l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;

l'individuazione dei soggetti che erogano e di quelli a cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;

l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;

l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;

la quantificazione di ore / giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Il PTPC reca inoltre informazioni in merito alla:

adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;

indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Infine, sempre ai sensi del PNA 2013 le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni quali:

l'indicazione dei criteri di rotazione del personale;

l'indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;

l'elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;

l'elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;

la definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;

l'elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione agli uffici;

l'adozione delle misure per la tutela del *whistleblower*;

la predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;

la realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;

la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;

l'indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

l'indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;

l'indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive / organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi, e delle modalità di informativa.

### *2.3. La tutela dei whistleblower*

L'ANAC il 28 aprile 2015 con determinazione n. 6 ha approvato, dopo un periodo di *"consultazione pubblica"*, le *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cosiddetto whistleblower)"*.

La tutela del *whistleblower* è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere *"concrete misure di tutela del dipendente"* da specificare nel PTPC.

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis. La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa *"essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*. L'articolo 54-bis delinea una *"protezione generale ed astratta"* che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il PNA prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, la formale tutela del dipendente che segnala condotte illecite. Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei *"necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni"*. Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, *"con tempestività"*, attraverso il PTPC.

L'art. 31 del D.L. 90/2014 ha individuato l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni, mentre l'art. 19, c. 5 del D.L. 90/2014 ha stabilito che l'ANAC riceva *"notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001"*. L'ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei

propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.

Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni. Il paragrafo 4 della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le PA che intendano applicare con estremo rigore le misure di tutela del *whistleblower* secondo gli indirizzi espressi dall'Autorità.

I soggetti tutelati sono, specificamente, i "*dipendenti pubblici*" che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. L'ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, c. 2 del d.lgs. 165/2001, comprendendo:

- i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto privato* (art 2 c. 2 d. lgs 165/2001);
- i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto pubblico* (art 3 d. lgs 165/2001) compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

Dalla nozione di "*dipendenti pubblici*" pertanto sfuggono:

- i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché degli enti pubblici economici, per questi l'ANAC ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente attraverso il PTPC , l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte IV);
- i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. L'ANAC rileva l'opportunità che le amministrazioni, nei propri PTPC, introducano anche per tali categorie misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte V).

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

- tutti i delitti contro la pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. L'interpretazione dell'ANAC è in linea con il concetto "*atecnico*" di *corruzione* espresso sia nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 sia nel PNA del 2013. Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "*in ragione del rapporto di lavoro*". In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Considerato lo spirito della norma, che consiste nell'incentivare la collaborazione di chi lavora nelle amministrazioni per l'emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell'ANAC non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi.

E' sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga "*altamente probabile che si sia*

verificato un fatto illecito" nel senso sopra indicato. Il dipendente *whistleblower* è tutelato da "misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia" e tenuto esente da conseguenze disciplinari.

La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

L'art 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa però un limite alla predetta tutela nei "casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile". La tutela del *whistleblower* trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. Il dipendente deve essere "in buona fede". Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false rese colposamente o dolosamente.

L'art. 54-bis sopra citato riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale. L'ANAC, consapevole dell'evidente lacuna normativa, ritiene che "solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela" riservate allo stesso.

L'ANAC si sta dotando di una piattaforma Open Source basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse: si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso l'utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la riservatezza dell'identità dei segnalanti. La piattaforma sarà messa a disposizione delle pubbliche amministrazioni consentendo così da parte di ciascuna di esse un risparmio di risorse umane e finanziarie nel dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al discorso normativo.

### 3. Trasparenza

#### 3.1 Anticorruzione e trasparenza

La trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione. Il PNA 2016 raccomanda alle amministrazioni di rafforzare la misura della trasparenza nei propri PTPC anche oltre il rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

Il D. Lgs. 297/2016 di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6/11/2012 n. 190 e del D. Lgs. 14/3/2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della L. 7/8/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha stabilito che il PTTI non è più previsto in forma autonoma e distinta dal PTPC essendo sostituito da una apposita sezione contenuta nel PTPC stesso. Lo stesso D. Lgs. 97/2016 ha disposto un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza (nuovo articolo 2-bis del D. Lgs. 33/2013) il quale persegue l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle pubbliche amministrazioni, in particolare:

- pubblicando informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale;
- affidando all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva;
- modulando, proprio attraverso il PNA 2016, gli obblighi di pubblicazione in ragione dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività svolte prevedendo in particolare modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

L'art. 7 del D. Lgs. 97/2016 introduce l'art 7-bis del D. Lgs. 33/2013 riferito esclusivamente alla trasparenza attuata mediante la pubblicazione obbligatoria e ne fissa i relativi limiti. Il comma 1, infatti, prevede la

possibilità che i dati pubblicati diversi dai dati sensibili e giudiziari siano potenzialmente oggetto di diffusione attraverso i siti istituzionali, nonché di trattamento con modalità che ne consentano l'indicizzazione, la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. Nel caso in cui norme di legge e regolamenti prevedano l'obbligo di pubblicazione di atti o documenti, i dati personali contenuti, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, devono essere resi non intelligibili.

Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione di quelle informazioni che la normativa europea o quella nazionale considerino idonee alla rivelazione di dati circa lo stato di salute e la vita sessuale.

Nella nuova versione introdotta dal D. Lgs. 97/2016 la facoltà di pubblicare dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli obbligatori è sottoposta ai medesimi limiti previsti dall'art. 5-bis per il nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

L'Ente ottempera alle disposizioni di legge in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione nella sezione del portale istituzionale "Amministrazione trasparente" dei dati resi obbligatori dalla legge, nonché di altre informazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono state ritenute utili per una maggiore consapevolezza, da parte del cittadino, delle molteplici attività svolte dal Comune.

La conoscenza delle funzioni proprie dell'Ente, nonché delle modalità di gestione delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e completa informazione potrà agire, nei rapporti con la pubblica Amministrazione, in modo consapevole.

Proprio per tale ragione, obiettivo primario del Comune di Senorbì, nella fase di ottemperanza alle disposizioni cogenti in materia di trasparenza, è quello di sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del sito istituzionale dell'Ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione di servizi online.

Le attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale sono affidate al RPC, anche attraverso il coinvolgimento del Responsabile della Trasparenza ed in sinergia con l'OIV.

Il RPC è tenuto a verificare l'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale, effettuando anche proposte e segnalazioni.

gli svolge un'azione propulsiva nei confronti dei singoli uffici e servizi dell'Amministrazione avvalendosi dei risultati della misurazione della qualità degli adempimenti di pubblicazione, da effettuarsi a mezzo del portale "Bussola della trasparenza". Il sistema consente di valutare il sito internet attraverso una molteplicità di indicatori, verificandone la corrispondenza a quanto previsto dalla legge e identificando i singoli errori e inadempienze. Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'Amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità descritti dai provvedimenti emanati dall'AGID.

### *3.2. Modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016 sull'obbligo di pubblicazione di dati e anticorruzione*

1. il D. Lgs. 97/2016 ha introdotto l'art 4-bis del D. Lgs. 33/2013 con il quale è stata prevista l'istituzione del sito internet denominato "Soldi pubblici", gestito dall'AGID, che consentirà

l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Ciascuna amministrazione pubblicherà sul proprio sito, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" i dati dei propri pagamenti con l'indicazione della tipologia di spesa, dell'ambito temporale di riferimento e dei beneficiari, con esclusione delle spese di personale che vengono pubblicate in altre sezioni, ai sensi degli articoli da 15 a 20 del D. Lgs. 33/2013;

2. viene abrogato il comma 2 dell'art. 9 del D. Lgs. 33/2013 che prevedeva le sezioni del sito d'archivio. La disciplina vigente prevede, in sintesi, che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni e, per alcune tipologie di dati, per un periodo inferiore determinato dall'ANAC, oltre il quale vengono eliminati dal sito, ma possono essere richiesti con le modalità dell'accesso civico.
3. sulla durata dell'obbligo di pubblicazione sono previste modalità semplificate per i piccoli Comuni (sotto i 15.000 ab.) e per gli ordini e collegi professionali;
4. sono estesi i vincoli per la trasparenza. Ai fini del decreto, per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001 ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
5. in luogo della pubblicazione di alcuni dati sono previsti collegamenti diretti a documenti già esistenti e alle banche dati nazionali elencate nell'allegato B del decreto;
6. viene meglio specificata la definizione di atti generali, per la pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale;
7. la disposizione sulla pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento rimane sostanzialmente invariata; le modifiche attengono all'obbligo di pubblicare l'ufficio responsabile del procedimento e non più il nome del responsabile del procedimento;
8. viene modificato l'art. 23 del D. Lgs. 33/2013. Non è più necessario pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove selettive. Rimane l'obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
9. la disposizione di cui all'art 28 del decreto introduce l'obbligo di pubblicare la carta dei servizi anche per i gestori di pubblici servizi oltre che per le pubbliche amministrazioni. Vengono abrogate le disposizioni che prevedevano la pubblicazione dei costi effettivamente sostenuti per i servizi e i tempi medi erogazione dei servizi;
10. l'art. 13 reca una disposizione semplificativa per la pubblicazione dell'articolazione degli uffici, eliminando il riferimento alle risorse a disposizione. Pertanto è sufficiente pubblicare l'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio e i nomi dei responsabili;
11. in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi, rispetto al vigente articolo 14 del D. Lgs. 33/2013 viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, attualmente riferita ai titolari di incarichi politici, estendendola ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (nuovo comma I-bis dell'art 14); viene modificata la nozione di titolare di incarichi politici di livello statale, regionale e locale facendo riferimento agli incarichi politici "anche se non di carattere elettivo";
12. rafforzamento dei compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
13. modificato il comma 2 dell'art 20, che prevede per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicazione dei criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i responsabili sia per i dipendenti. Viene abrogato l'art. 3;

14. le disposizioni dell'art 31 del decreto sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture confermano gli obblighi già previsti dall'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 richiamando la possibilità di collegamenti ipertestuali con le banche dati e inoltre richiama gli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo codice degli appalti, D. Lgs. 50/2016 che prevede all'art 29 la pubblicazione delle seguenti informazioni e documenti:

tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;

tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;

il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economici per finanziari e tecnico-professionali, entro due giorni dall'adozione;

la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;

i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

L'originario allegato 1 alla Delibera CIVIT n. 50/2013 è stato modificato in conseguenza dell'adozione da parte di ANAC (Delibera 1310 del 28.12.2016) delle *Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016*. Il nuovo Allegato 1 "*Elenco degli obblighi di pubblicazione*" sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, contenuta nell'allegato 1 della delibera n. 50/2013. La tabella recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata "Amministrazione trasparente". Alla luce delle modifiche intervenute nella sezione per l'abrogazione di taluni obblighi, l'ANAC ritiene che le amministrazioni debbano comunque garantire l'accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi della normativa previgente. È auspicabile, continua ANAC, ad esempio, che ciascuna amministrazione mantenga pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 97/2016, fino alla scadenza naturale dell'obbligo nei termini indicati all'art. 8 del d.lgs. 33/2013. A tal fine, nell'allegato 1 sono evidenziate in grigio le sotto-sezioni di primo e secondo livello relative ai predetti dati.

### *3.3. Collegamento con il Piano della performance*

La pubblicazione delle informazioni attinenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi al pubblico è strumentale ad un costante miglioramento dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance, anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (*stakeholder*).

Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici e alla corretta gestione delle relative risorse, la pubblicazione online dei dati consente ai cittadini ed agli utenti dei servizi pubblici di esercitare un controllo reale e non teorico sull'azione amministrativa, agevolando la partecipazione e il coinvolgimento della collettività.

La pubblicazione di alcune tipologie di dati favorisce inoltre un controllo sull'andamento della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi negli strumenti di pianificazione della performance approvati dall'Ente. Con riferimento a quest'ultimo, la trasparenza è uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance.

La presente sezione si pone in relazione al ciclo di gestione della performance e deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni componente che riguarda la trasparenza e lo stato della sua

attuazione.

### *3.4. Il nucleo di valutazione*

Il Nucleo di Valutazione riveste un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 150/2009.

Valida la relazione sulla performance di cui all'art 10 del D. Lgs. 150/2009 dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse.

Propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei responsabili, promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14 c. 1 lett. g D. Lgs. 150/2009). La connessione tra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel D. Lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni Amministrazione.

Gli organismi di valutazione, comunque denominati, sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione della performance. L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPT è svolta con il coinvolgimento dell'nucleo di valutazione, al quale il RPT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento. Resta fermo il compito degli OIV concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal D. Lgs. 165/2001.

In linea con quanto già disposto dall'art 44 del D. Lgs. 33/2013, gli OIV anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e altresì che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

### *3.5. Modalità' di coinvolgimento degli stakeholder e risultato di tale coinvolgimento*

I portatori di interesse vengono sostanzialmente individuati nelle seguenti categorie:

- a. cittadini in senso generale (utenti, residenti, fruitori di servizi, ecc.);
- b. categorie professionali (geometri, ingegneri, avvocati, medici, ecc.);
- c. associazioni di categoria (commercianti, artigiani, consumatori, ecc.);
- d. organizzazioni sindacali;
- e. associazioni di volontariato e non.

E' possibile inoltre contattare l'Amministrazione comunale al fine di effettuare richieste di chiarimenti, segnalazioni di inconvenienti o malfunzionamenti, promuovere critiche sull'organizzazione degli uffici comunali e qualsiasi altro tipo di comunicazione, contattando direttamente gli Uffici Comunali, di persona o tramite telefono o via e-mail, agli indirizzi indicati nella sezione Amministrazione Trasparente, voce "Organizzazione", sottovoce "Telefono e posta elettronica";

Nel triennio 2017/2019 ai sensi dell'art. 10 e. 6 del D. Lgs. 33/2013 sarà prevista una apposita giornata della trasparenza senza oneri a carico del bilancio comunale nel corso della quale saranno illustrati alla cittadinanza i contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" oltre a nozioni generali in riferimento alla materia dell'anticorruzione, della trasparenza e del nuovo accesso civico.

### *3.6. Individuazione dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati*

Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul portale comunale di dati e documenti, sono particolarmente coinvolti in tali processi tutti i Responsabili dei servizi ed il personale addetto alla gestione del sito web.

All'interno dell'Amministrazione del Comune di Senorbì, i responsabili di settore titolari di Posizione organizzativa sono tenuti, relativamente a quanto di propria competenza, a trasmettere al soggetto responsabile della pubblicazione, i dati e i documenti in loro possesso da inserire nel sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, con le modalità tecniche richieste dalle norme, verificandone l'aggiornamento tempestivo.

Il novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPC, sulla trasparenza, debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta invece la pubblicazione.

Nei PTPC non potrà mancare uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività.

L'individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità previsto dal d.lgs. 33/2013. È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente (in analogia con quanto previsto in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 35 del d.lgs. 33/2013).

I predetti Responsabili della trasmissione dei dati (coincidenti con i titolari di P.O.) potranno individuare all'interno del proprio settore, un referente della trasparenza, al solo scopo di dialogare costantemente con il Responsabile della pubblicazione dei dati per favorire la pubblicazione delle informazioni dei dati e degli atti in loro possesso.

### *3.7. Individuazione dei soggetti responsabili della pubblicazione dei dati*

La trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale del Comune di Senorbì e, pertanto deve essere perseguita dalla totalità dei settori e dei servizi, individuati attraverso le rispettive figure dei responsabili.

Il Comune di Senorbì ha nominato Responsabile della Trasparenza la dottoressa Elena Dessì, Responsabile del Servizio Amministrativo.

### *3.8. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi*

I programmi gestionali in uso agli uffici, hanno una funzionalità che permette di pubblicare direttamente nella sezione Amministrazione Trasparente, gli atti e i documenti per i quali sussiste un obbligo di

pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013..

I documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno quindi pubblicati:

in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;

completi del loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto; completi dell'indicazione della loro provenienza, e la conformità all'originale in possesso dell'Amministrazione;

tempestivamente e per un periodo di 5 anni, decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono il loro effetto oltre i 5 anni andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia.

Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio; in formato di tipo aperto ai sensi dell'art 68 del CAD di cui al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. riutilizzabili ai sensi di legge, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

### *3.9. Strumenti e tecniche di rilevazione degli accessi dati da parte degli utenti della sezione Amministrazione trasparente*

Il Comune di Senorbì, effettua un monitoraggio costante degli accessi alle sezioni del proprio sito istituzionale attraverso strumenti informatici appositamente predisposti

## **4. Accesso civico**

L'accesso civico favorisce la trasparenza pubblica intesa come possibilità per tutti i cittadini di avere conoscenza diretta dell'intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni.

Consente inoltre forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica Amministrazione, favorisce l'efficienza, la prevenzione della corruzione e i fenomeni di cattiva amministrazione.

Agli articoli 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 sono enucleati due tipologie di accesso civico:

quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo in base al D. Lgs. 33/2013 ;

quello cosiddetto generalizzato relativo a tutti gli atti e dati in possesso della pubblica amministrazione.

In linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né debbono essere motivate. Esse devono però identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, nel senso che non sono ammesse le richieste di accesso generiche.

### *4.1 Trasmissione dell'istanza.*

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal CAD, oppure secondo le tradizionali modalità (consegna al protocollo generale o trasmissione a mezzo posta o fax).

Può essere presentata direttamente all'ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni;

### *4.2 Istruttoria.*

Nei casi di accesso civico di atti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al D. Lgs. 33/2013, il Responsabile del Servizio per la parte di competenza provvederà all'istruttoria della pratica ed alla tempestiva trasmissione di tali dati al Responsabile della pubblicazione per la successiva pubblicazione. Contemporaneamente tali dati dovranno essere trasmessi al cittadino. In luogo della trasmissione dei dati potrà essere inviato il link alla sottosezione di Amministrazione trasparente ove questi sono stati pubblicati. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni.

In caso di diniego motivato, esso va comunicato entro il medesimo termine di 30 giorni al cittadino.

Laddove l'istante abbia indirizzato la richiesta di accesso civico in questione al RPC, questi provvede a trasmetterla al Responsabile di servizio per la parte di competenza, il quale provvederà all'istruttoria ed alla conclusione del procedimento entro i termini di cui sopra. Ai sensi del comma 10 dell'art 5 in tale ipotesi il RPC è obbligato ad effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, all'ufficio per i procedimenti disciplinari nonché al vertice politico e al Nucleo di Valutazione al fine dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Nei casi di accesso civico generalizzato il Responsabile del servizio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art.5 del D. Lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati, cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico.

Il controinteressato potrà formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine l'Amministrazione provvede sull'istanza (il termine può quindi protrarsi sino a 40 giorni).

Laddove sia stata presentata opposizione e l'Amministrazione decida di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione dell'accoglimento dell'istanza al controinteressato. Gli atti o dati richiesti verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

### *4.3. Limiti ed esclusioni.*

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del D. Lgs. 33/2013 il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato; il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art 5-bis del medesimo decreto.

Le Linee guida pubblicate dall'ANAC con Delibera n°1309 del 28.12.2016 indicano che l'accesso civico generalizzato è vincolato alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, in coerenza con i criteri della legge delega che fa salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla legge ed il rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, come specificato all'art. 5-bis. In presenza delle indicate esigenze di tutela l'accesso può essere rifiutato, oppure differito se la protezione dell'interesse è giustificata per un determinato periodo, oppure autorizzato per una sola parte di dati.

In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni o in quello di sospensione per la comunicazione al controinteressato ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

In ogni caso l'istante può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del c.p.a. sia avverso il provvedimento dell'Amministrazione che avverso la decisione sull'istanza di riesame. Tale possibilità deve essere espressamente indicata nei provvedimenti di diniego parziale o totale. Il comma 8 prevede che il

richiedente possa presentare ricorso anche al difensore civico con effetto sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art 116 del c.p.a.

## PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

L'informatizzazione dell'Ente riguarda tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.

Il processo di informatizzazione (art 57 del CAD) deve consentire la compilazione online delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), ovvero, a norma del D. Lgs. 82/2005, mediante carta di identità elettronica e/o la carta nazionale dei servizi. Le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del procedimento, il tracciamento dell'istanza, l'individuazione del responsabile, e ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Ciò significa che i moduli e i formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.

Contestualmente, a norma del DPCM 13/11/2014 (art 17 comma 2) si avvia il processo di dematerializzazione di documenti e procedimenti. L'informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la dematerializzazione di documenti e processi, inizialmente prevista entro l'11/8/2016, è stata rinviata a data da destinarsi, è stata rinviata in ragione delle proroghe disposte dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Già nel 2015 il Comune di Senorbì ha proceduto all'approvazione del piano di informatizzazione di cui all'art. 24 comma 3-bis del D.L. 90/2014)

## ACCESSIBILITÀ AI SITI WEB INFORMATICI

Trasparenza e accessibilità sono materie strettamente connesse. Non può esserci trasparenza, così come pure pubblicità o comunicazione, senza accessibilità agli strumenti destinati alla diffusione di dati e informazioni. La legge n. 4/2004, detta anche "Legge Stanca", così come da ultimo modificata, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e tutela il diritto di accesso dei medesimi ai servizi informatici e telematici della pubblica Amministrazione. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le barriere che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita. Nei confronti della pubblica Amministrazione la Legge Stanca ha introdotto l'obbligo di dotarsi di siti web accessibili.

Il Comune di Senorbì dovrà a breve adoperarsi per aggiudicare ad una ditta specializzata nel settore informatico la progettazione e completa realizzazione di un nuovo sito posto che l'attuale non risponde ai requisiti di accessibilità ai sensi dell'art. 8 del DPR 1/3/2005, n. 75.

Il comma 4 dell'art. 9 del D.L. 18/10/2012, n. 179, ha introdotto una serie di modifiche alla L. n. 4/2004. In particolare, l'art 9, comma 7, del D.L. 18/10/2012, n. 179, stabilisce che, entro il 31/3 di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'art 1, comma 2, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare gli obiettivi di accessibilità nel proprio sito web. Sempre l'art 9, con specifico riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, ha modificato l'art. 13 del CAD stabilendo che le pubbliche amministrazioni, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzata alla

conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistite, ai sensi dell'art 8 della L. 9/1/2004, n. 4.

## DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA

Le misure di diffusione che questa Amministrazione intende intraprendere nel triennio per favorire la promozione dei contenuti della presente sezione e dei dati vengono di seguito riportate:

distribuzione in formato cartaceo oppure via e-mail al fine di raccogliere commenti e osservazioni dagli *stakeholder*;

pubblicazione sul sito dell'Amministrazione di contenuti relativi alla giornata della trasparenza, all'aggiornamento del sito e di FAQ inerenti l'attività dell'Amministrazione, con il coinvolgimento ad ampio raggio del personale del Comune e di tutti i portatori di interesse.

## 7. Il titolare del potere sostitutivo

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "*istanza di parte*", è indice di buona Amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali "*attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi*".

Il "*titolare del potere sostitutivo*" vigila sul rispetto dei termini procedurali. Come noto, "*l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia*" (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal D.L. 5/2012 convertito dalla legge 35/2012). Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al *titolare del potere sostitutivo* affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il *titolare del potere sostitutivo* entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il *titolare dal potere sostitutivo* è il segretario comunale.

In questo Ente è stato nominato titolare del potere sostitutivo la dottoressa Anna Maria Pischedda, Segretario comunale.

## Parte II

### Il Piano anticorruzione

#### 1. Analisi del contesto

L'Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni

necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC *determinazione n 12 del 28 ottobre 2015*). Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

### 1.1. Analisi del contesto esterno

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto *esterno*, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

### 1.2. Contesto interno

La struttura organizzativa dell'ente è stata ridefinita con la deliberazione della giunta comunale n°75 del 10.10.2016.

La struttura, a decorrere dal 1 gennaio 2017 è ripartita in sei servizi. Ciascun servizio è internamente organizzato in Uffici. Alla guida di ogni Settore è designato un responsabile, dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa nominato con decreto sindacale.

### 1.3. Mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo "*razionale*" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'ANAC con la determinazione n. 12 del 28/10/2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18).

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico dell'Amministrazione in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi operativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale. È bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

## 2. Processo di adozione del PTPC

### 2.1 Data di approvazione del PTPC

Il presente PTPC è stato approvato dall'esecutivo con deliberazione n 19 del 30.01.2017

### 2.2. Attori interni all'Amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché

canali e strumenti di partecipazione.

Alla stesura del presente Piano hanno partecipato oltre al sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione, il Responsabile della Trasparenza;

2.3. Individuazione degli attori esterni all'Amministrazione che hanno partecipato all' predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

Il presente PTPC verrà trasmesso al Nucleo di Valutazione per gli adempimenti di competenza.

2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale con link diretto dalla pagina "Amministrazione trasparente" nella sezione apposita "altri contenuti-corruzione".

### 3. Gestione del rischio

3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti indicati nella tabella "Allegato I" ;

#### L'identificazione del rischio

I potenziali rischi, intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati, sono stati identificati e descritti mediante:

- consultazione e confronto con i responsabili dei servizi, titolari di posizione organizzativa, competenti per ciascun Servizio;
- analisi del contesto dell'attività dell'ente anche tenendo conto di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni, nonché delle previsioni del P.N.A., con particolare riferimento agli indici di rischio di seguito riportati.

#### L'analisi del rischio

Per ogni rischio individuato sono stati stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per l'Amministrazione. A tal fine ci si è avvalsi degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto riportati nell'Allegato 5 del P.N.A. che qui si intende integralmente richiamato. Pertanto, la probabilità di accadimento di ciascun rischio (= frequenza) è stata valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

discrezionalità, rilevanza esterna, complessità, valore economico, frazionabilità, efficacia dei controlli;

L'impatto è stato considerato sotto il profilo organizzativo, economico, reputazionale e sull'immagine.

Anche la frequenza della probabilità e l'importanza dell'impatto sono stati graduati recependo integralmente i valori indicati nel citato Allegato 5 del PNA.

#### La ponderazione del rischio

L'analisi svolta ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato. Conseguentemente gli stessi sono stati confrontati e soppesati (c.d. ponderazione del rischio) al fine di individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività.

Preso atto dei risultati dell'attività di ponderazione, si è stabilito di graduare i livelli di rischio emersi per

ciascun processo, secondo la seguente scala:

Valore numerico del livello di rischio classificazione del rischio:

Intervallo da 1 a 3,50 BASSO

Intervallo da 3,51 a 7,50 MEDIO

Intervallo da 7,51 a 25 ALTO

#### 4. Formazione in tema di anticorruzione

##### 4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70. La Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del D.L. 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012. Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

*livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

*livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'Amministrazione.

##### 4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

La formazione in tema di anticorruzione viene erogata a tutti i dipendenti comunali, mediante corsi di formazione in sede o fuori sede.

##### 4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

I soggetti che saranno chiamati ad istruire il personale dipendente saranno individuati tra esperti del settore.

##### 4.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione

I contenuti della formazione saranno definiti dal Responsabile della prevenzione sulla scorta del programma che la Scuola della Pubblica di Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

##### 4.5. indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

I consueti canali di formazione ai quali si può aggiungere formazione online in remoto.

#### 4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione

Nel corso del 2017 saranno effettuate non meno di quattro ore di formazione per ciascun dipendente, aperta anche alla partecipazione degli amministratori comunali. Il Responsabile della prevenzione, qualora lo ritenga necessario, può disporre ulteriori periodi di formazione

## 5. Codice di comportamento

### 5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*". Tale Codice di comportamento deve assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

In data 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*". In questo Ente il codice di comportamento del Comune di Senorbì è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°95 del 31.12.2013.

Negli schemi tipo di incarico, contratto, bando, viene inserita la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

### 5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

### 5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

## 6. Altre iniziative

### 6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

L'Ente attua misure di rotazione del personale, nei limiti consentiti dalla ridotta dotazione organica, anche con modifiche alla struttura organizzativa che prevedono lo spostamento dei procedimenti assegnati ai servizi o agli uffici.

### 6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

In tutti i contratti di questo Ente viene riportata l'esclusione del ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 241 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).

### **6.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti**

L'Ente ha approvato con apposita deliberazione n°118 del 31.12.2014 il regolamento per la disciplina degli incarichi consentiti e delle incompatibilità a carico dei propri dipendenti.

### **6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità**

L'Ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 - 27 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. Inoltre l'Ente applica puntualmente le disposizioni del D. Lgs. 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità.

### **6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto**

Ogni contraente e appaltatore dell'Ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipulazione del contratto, rende una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra che viene citata nel contratto.

### **6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici**

Ogni Commissario e/o Responsabile partecipante a commissioni di gara o di concorso rende, ai sensi del D.P.R. 445/2000 una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001.

### **6.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)**

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (ed. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

1. la tutela dell'anonimato;
2. il divieto di discriminazione;
3. la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

Le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile, se non impossibile, la tutela dell'anonimato del *whistleblower*.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013:

### **"B.12.1 - Anonimato.**

La *ratio* della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'Amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in *ad*, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

### **B.12.2 - il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.**

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica Amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione all' U.P.D

L'ufficio per i procedimenti disciplinari valuta la necessità di inviare a terzi sia interni all'Amministrazione, sia al dipartimento della Funzione Pubblica, nonché altri enti sovraordinati, quanto emerge dal procedimento a tutela del *whistleblower* e a sanzione del dipendente che ha operato la discriminazione.

### B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi essere integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190".

## 6.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I *patti d'integrità* ed i *protocolli di legalità* sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il *patto di integrità* è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che "*mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)*".

## 6.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei

procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di controllo della gestione. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa

#### **6.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici**

Le verifiche sono svolte in sede d'esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa. Le verifiche saranno effettuate anche ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in essere. In particolare le verifiche concernono anche gli eventuali incarichi di collaborazione provenienti da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. I Responsabili di servizio devono, anche in caso di affidamento consentito ad un unico contraente, effettuare un'indagine di mercato, con predisposizione di relazione sulla modalità di affidamento e scelta del contraente, da conservare agli atti, che potrà essere richiesta dal Responsabile della prevenzione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.

Le bozze di determinazioni a contrarre e le loro eventuali deliberazioni di indirizzo,devono essere preventivamente trasmesse al Responsabile della prevenzione prima della loro assunzione o presentazione agli organi competenti alla loro approvazione. I provvedimenti conclusivi, diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni, quindi pubblicati in sezioni del sito web differenti rispetto a quella dedicata alla raccolta permanente di determinazioni e deliberazioni, devono essere comunicati (in copia, via e-mail) al Responsabile della prevenzione. I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli altri prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale . In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso. Tali provvedimenti, devono sempre essere motivati con precisione,chiarezza e completezza.

#### **6.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990. Detto regolamento è stato approvato con deliberazione n°41 del 24 luglio 2006.

Ogni provvedimento di attribuzione/elargizione di è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in maniera automatica con le procedure appositamente attivate mediante le funzionalità dei software gestionali in uso in dotazione agli Uffici secondo le indicazioni contenute agli articoli 53 e 54 del D. Lgs. 33/2013.

Non sono consentiti erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone od Enti pubblici e privati, al di fuori dei criteri o di regolamenti vigenti nell'Ente.

#### **6.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del D. Lgs.165/2001 e del regolamento per la disciplina dei concorsi vigente. Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

6.13.Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Ai fini del monitoraggio i responsabili di settore collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

#### **6.13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

In conformità al PNA (pagina 52) l'Ente intende pianificare ad attuare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTPC e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenze e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'Amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva Amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

---